

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **69/1979** (ECLI:IT:COST:1979:69)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **04/05/1979**; Decisione del **15/06/1979**

Deposito del **04/07/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16209**

Atti decisi:

N. 69

ORDINANZA 15 GIUGNO 1979

Deposito in cancelleria: 4 luglio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 189 dell'11 luglio 1979.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre

1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 aprile 1976 dal Giudice istruttore del tribunale di Isernia nel corso del procedimento civile vertente tra Grande Bruno e Pallante Quintino, sull'istanza proposta dal consulente tecnico di ufficio geometra Domenico Manselli, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal tribunale di Milano nel corso del procedimento civile vertente tra la S.A.P.I. e Giuseppino Giuseppe, sulla istanza proposta dal consulente tecnico di ufficio ragioniere Franco Tarantola, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1 giugno 1977;

udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976, il Giudice istruttore del tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e succ. modif., per la disparità retributiva che ne deriva in ordine alla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio, sotto il profilo che il peggiore trattamento ad essi riservato - rispetto a quelli nominati dalle parti, cui si applica, invece, la tariffa professionale - appare ingiustificato in relazione alla maggiore responsabilità del loro incarico;

che con ordinanza emessa il 3 aprile 1976, il Giudice istruttore del tribunale di Isernia ha sollevato la medesima questione sopra riportata, negli stessi termini giuridici, in relazione all'intera legge 1 dicembre 1956, n. 1426, limitatamente ai casi in cui dalla predetta liquidazione di compensi non ne deriva onere finanziario per lo Stato;

considerato che la sostanziale identità delle questioni rende necessaria l'unificazione dei relativi giudizi per la definizione degli stessi con unica decisione;

che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato non fondata la medesima questione con ampia motivazione pertinente anche la censura relativa all'art. 3 Cost. che, seppure non proposta formalmente, era stata anche allora sostanzialmente prospettata;

che l'unico nuovo argomento dedotto si traduce nella pretesa di ottenere una diversa valutazione per il caso in cui, dalla liquidazione dei compensi, non derivino oneri finanziari per lo Stato;

che tale censura appare inconsistente atteso che il fine di contenere in giusti limiti le spese giudiziali, già posto in luce nella citata sentenza n. 88 del 1970, vale in primo luogo nei confronti delle parti private;

che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che richiederebbe un tempestivo intervento del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e succ. modif., già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del 1970, e sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze dei Giudici istruttori dei tribunali di Milano e di Isernia in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.